

Il Decreto «*Cura Italia*»

Circolare informativa
Studio Colombo Altamura Pometto

Decreto «Cura Italia»

La presente circolare illustra una prima sintesi di alcune delle principali misure, non solo in materia fiscale, contenute nel Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, c.d. decreto «Cura Italia».

Decreto «Cura Italia»

Il decreto “Cura Italia” si articola su cinque assi:

1. finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;
4. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
5. misure di sostegno per specifici settori economici.

Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici (Articolo 5)

Contributi a fondo perduto e in conto gestione, attraverso Invitalia spa, alle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale che li forniscano ai valori del 31.12.2019.

Spesa massima autorizzata pari a 50.000.000 per il 2020.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (Articolo 19)

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (Articolo 20)

Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga (Articolo 22)

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. (Articoli 27-29 e 30)

È riconosciuta un'indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.

Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere esclusi dall'indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). È stato, tuttavia, istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

Riforma terzo settore e adeguamento statuti (Articolo 35)

È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

Le Onlus, le ODV e le APS, iscritte negli appositi registri i cui termini per l'approvazione del bilancio scadono all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro il 31.10.2020.

Fondo centrale di garanzia PMI (Articolo 49)

Per 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto :

- garanzia Fondo centrale PMI presso Mediocredito centrale concessa a titolo gratuito, con le seguenti caratteristiche:
- importo massimo di garanzia 5 milioni di euro.
- per interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascun finanziamento per un massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.
- per operazioni di rinegoziazione del debito purché con credito aggiuntivo almeno del 10% del residuo.

E' inoltre ammessa la possibilità di assicurare l'apporto di amministrazioni e sezioni speciali fino al 80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione.

E' inoltre ammessa l'estensione della garanzia del Fondo per le operazioni per le quali le banche hanno riconosciuto sospensione pagamento rate di ammortamento o della quota capitale.

Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (Articolo 54)

È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019.

Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.

Misure di sostegno finanziario alle imprese (Articolo 55)

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti di natura commerciale o finanziaria vantati nei confronti di debitori inadempienti quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE entro un ammontare non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

I crediti ceduti non possono eccedere a livello di gruppo un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro.

Es.: a fronte di crediti ceduti per euro 1.000.000 si avrà una perdita utilizzabile, nel limite del 20%, pari ad euro 200.000, da cui, considerata l'aliquota IRES del 24%, deriverà un credito d'imposta di cui si potrà beneficiare pari ad euro 48.000.

Misure di sostegno finanziario alle imprese (Articolo 55) - segue -

Le attività per imposte anticipate riferibili alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE (2019), a condizione che la società provveda alla cessione a titolo oneroso di crediti scaduti(NPL), possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

Il presente articolo non si applica: i) a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza; ii) alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Sospensione rimborso prestiti PMI (Articolo 56)

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data.

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

È in ogni caso richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Rimessione in termini per i versamenti con scadenza 16 marzo (Articolo 60)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Viene quindi prevista una proroga di 4 gg. per tutti i versamenti fiscali e contributivi con scadenza 16.03.2020.

Sospensione dei versamenti di particolari categorie di contribuenti (Articolo 61)

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

Sospensione dei versamenti di particolari categorie di contribuenti (Articolo 61)- *segue-*

- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

Sospensione dei versamenti di particolari categorie di contribuenti (Articolo 61) – segue-

- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Sospensione dei versamenti

(Articolo 62, commi 2 e 5)

Sono sospesi i versamenti con scadenza dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o in massimo n.5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali (Articolo 62, commi 3 e 5)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto con scadenza dal 08.03.2020 al 31.03.2020, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o in massimo n.5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Rinvio effettuazione ritenute d'acconto (Articolo 62, comma 7)

I ricavi e compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati dal sostituto, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o in massimo n.5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali (Articolo 62, commi 1 e 6)

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali con scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

Premio per il lavoro svolto nella sede (Articolo 63)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro (senza poter beneficiare del c.d. «smart-working») nel predetto mese.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e non concorre alla formazione del reddito.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (Articolo 64)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

Credito d'imposta contratti di locazione (Articolo 65)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito di imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 (attività essenziali non oggetto di chiusura) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Detrazione erogazioni liberali (Articolo 66)

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020 da persone fisiche ed enti non commerciali volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999.

Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (Articolo 67)

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica.

Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione (Articolo 68)

Sono sospesi i termini dei versamenti con scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

- i. la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
- ii. la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese (Articolo 72)

Istituzione al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali si segnalano:

- realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi dell'ICE;
- potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE;
- concessione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

Sospensione udienze e differimento dei termini (Articolo 83)

Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 marzo al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo (dal 9 marzo al 15 aprile) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento (Articolo 91)

Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

La necessità di rispettare le misure di contenimento diviene «parametro» di valutazione della responsabilità contrattuale.

Credito d'imposta investimenti pubblicitari (Articolo 98)

Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati.

Per l'anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

Differimento termini approvazione bilancio (Articolo 106)

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa, società cooperative e mutue assicuratrici è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ.

Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (Articolo 113)

Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

- i) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- ii) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
- iii) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, c.2, del d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49;
- iv) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Rimaniamo al vostro fianco al 100%

Studio Colombo Altamura Pometto

Tel. 02 8739 4800

www.captax.it